

giustificavano il sequestro, qualificato dal concreto pericolo che la libera disponibilità dell'alloggio in capo all'indagata potesse portare a conseguenze ulteriori il reato o comunque alla protrazione dell'occupazione e alla reiterazione del reato.

In data 22 maggio 2017 il Tribunale del riesame di Sassari ha revocato il menzionato decreto di sequestro, affermando sia che era pacifico il compossesso esercitato sull'immobile da entrambi i conviventi e, quindi, anche dall'indagata sia che non poteva ritenersi sussistente l'elemento costitutivo della violenza o della minaccia richiesti dall'art. 634 cpv. c.p., atteso che il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone; inoltre, il Tribunale del riesame ha ritenuto che, sulla scorta degli elementi offerti dalla difesa, l'allontanamento del sequestrato sembrerebbe precedente rispetto ai fatti d'accusa e originato dalla cessazione dei rapporti affettivi entro il nucleo familiare.

Ha poi escluso il *periculum in mora* sia perché era in discussione il *fumus commissi delicti* sia perché difettavano fatti e circostanze esterne alla realizzazione della condotta, quali l'aggravamento delle conseguenze del reato attraverso l'alterazione o il danneggiamento dello stesso bene o dei beni mobili in esso riposti.

Contro l'ordinanza del Tribunale del riesame il PM presso il Tribunale di Sassari ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione o l'erronea applicazione dell'art. 634 c.p. e dell'art. 321 c.p.p., avendo il Tribunale del riesame ritenuto in astratto configurabile il reato solo nei casi in cui la minaccia o la violenza sia commessa da più di dieci persone ed avendo escluso la turbativa violenta, atteso che vi era stato il compossesso della persona offesa e dell'indagata. Il Tribunale del riesame, poi, avrebbe ritenuto inesistente il *periculum in mora*, non essendo ravvisabile il *fumus commissi delicti* ma, secondo il ricorrente, l'errore sul *fumus* vizierebbe anche la valutazione sul *periculum*, per l'appunto fondata sull'esclusione del *fumus*.

All'odierna udienza camerale è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1.1 Deve premettersi che questa Corte Suprema ha già chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di <<violazione di legge>> (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, c.p.p.) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto

correlate all'inosservanza di precise norme processuali, non anche l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p. (così Sez. U., sentenza n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, CED Cass. n. 226710 ss.; conforme, Sez. V, sentenza n. 35532 del 25 giugno 2010, Angelini, CED Cass. n. 248129).

1.2 Tanto premesso, rileva il Collegio che l'ordinanza in scrutinio è inficiata da plurime violazioni di legge, oltre che da motivazione apparente.

Va in primo luogo osservato, infatti, che il reato di cui all'art. 634 c.p. consiste nel fatto di turbare, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso.

Il comma 2 equipara la violenza e la minaccia al fatto commesso da più di dieci persone: si tratta, come risulta evidente dallo stesso tenore letterale della disposizione *de qua*, di una finzione giuridica, fondata sull'oggettiva capacità intimidatrice data dall'elevato numero dei partecipanti. Deve, quindi, ritenersi che la presenza di un tale numero di persone rende il fatto punibile, anche se non siano state poste in essere violenza o minaccia.

Nel caso in esame, invece, il Tribunale del riesame ha ritenuto che non vi sarebbero violenza o minaccia, stante la commissione del fatto ad opera di una sola persona, con ciò incorrendo in una chiara violazione di legge, non avendo considerato che il secondo comma dell'art. 634 c.p. si limita a prendere in considerazione un caso particolare, in presenza del quale il legislatore ritiene già di per sé integrato il requisito della violenza alla persona o della minaccia.

1.3 Peraltro, l'ordinanza impugnata ritiene che, avendo anche l'indagata il compossesso dell'immobile, non potrebbe configurarsi il reato ascritto provvisoriamente.

L'assunto è erroneo.

Premesso che con il termine possesso l'art. 634 c.p. fa riferimento a qualsiasi situazione di potere di fatto esercitato da un soggetto su una res in modo corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale, ossia a ciò che l'art. 1140 definisce "possesso", nonché a situazioni inquadrate in ambito civile nella detenzione qualificata di un bene, deve rilevarsi che la commissione del reato previsto dal menzionato articolo non necessariamente postula una situazione di possesso esclusivo in capo alla persona offesa ma può ravvisarsi anche nel caso in ^{caso} uno dei compossessori turbi il compossesso esercitato sul medesimo bene da altri. L'art. 634 c.p., difatti, mira a tutelare il pacifico godimento esercitato da un soggetto sul bene, senza che rilevi se tale

situazione di vantaggio si estrinsechi in modo esclusivo o congiuntamente ad altri. Non si ravvisa infatti ragione per distinguere la posizione del possessore esclusivo da quella del compossessore, essendo entrambi titolari di una medesima situazione di vantaggio sulla res. Per di più, l'art. 634 c.p. dispone che "chiunque" può essere autore del reato, con ciò dunque ammettendo che il compossessore di un bene può commettere il reato *de quo*.

Del resto, la dottrina che ha studiato la disposizione in esame, di scarsa applicazione invero da parte della giurisprudenza, ha rimarcato che le forme di realizzazione della fattispecie corrispondono alle tipologie di aggressioni per le quali il codice civile riconosce le azioni possessorie.

Deve allora evidenziarsi che le azioni di spoglio e di manutenzione, disciplinate rispettivamente dall'art. 1168 e dall'art. 1170 c.c., tutelano anche il compossessore che venga privato o molestato del potere di fatto, esercitato sul bene, ad opera dell'altro compossessore. Si è ritenuto, infatti, in sede civile, che, in una situazione di compossesso, il godimento del bene da parte dei singoli compossessori assurge ad oggetto di tutela possessoria quando uno di essi abbia alterato e violato senza il consenso e in pregiudizio degli altri partecipanti lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa medesima, o in modo apprezzabile ne modifichi le modalità di esercizio (in questi termini, *ex multis*, Cass. civ., Sez. 2, 30 luglio 2001, n. 10406).

1.4 Per di più, la ritenuta dismissione del compossesso da parte della persona offesa in data antecedente ai fatti di causa, che lo stesso Tribunale prospetta quale situazione che "sembrerebbe" desumersi dagli elementi addotti dalla difesa, si risolve in una motivazione apparente, perché non solo non indica quali fossero gli elementi offerti dalla difesa ma nemmeno prospetta la valenza degli stessi a fronte di quelli presi in considerazione dal giudice di prime cure.

1.5 Anche le argomentazioni sul *periculum in mora* sono viziate.

Il Tribunale del riesame, sul presupposto del perdurante godimento del bene da parte dell'indagata, ha escluso un concreto ed attuale pericolo di deterioramento del bene immobile o dei mobili.

La motivazione si fonda su un errato presupposto, non considerando che oggetto della tutela apprestata dall'art. 634 c.p. è il godimento dell'immobile da parte della persona offesa, sicché è rispetto a tale interesse tutelato che andava parametrata la sussistenza del *periculum in mora*.

1.6 In definitiva l'ordinanza impugnata, viziosa da errori di diritto e da motivazione apparente, va annullata e gli atti vanno trasmessi per un nuovo

esame al Tribunale di Sassari – Sezione per il riesame delle misure cautelari reali, perché valuti la ricorrenza dei presupposti idonei all'applicazione del sequestro preventivo con riferimento al reato di cui all'art. 634 c.p. o, eventualmente, laddove dovesse emergere il fine di esercitare un preteso diritto, al reato di cui all'art. 393 c.p.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sassari, Sezione per il riesame delle misure cautelari reali.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 4 dicembre 2017

Il Consigliere estensore

Giuseppina Anna Rosaria Pacilli



Il Presidente

Franco Fiancanese

